

Determinazione n. 112 del 30.01.2018

Oggetto: Dipendente a tempo indeterminato con matricola 260 - Autorizzazione a fruire di permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92.

#### IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 600 del 17.05.2017 con la quale il dipendente con matricola 260, in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la categoria D/tratt.Tab. D1, è stato autorizzato alla fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 della legge n.104/92, al fine di poter prestare assistenza al familiare "parente di secondo grado", portatore di handicap in situazione di gravità, con tipo di disabilità soggetta a revisione nel mese di aprile/2018;

Vista la nota acquisita al protocollo il 25.01.2018 al n. 3208, con la quale lo stesso dipendente ha prodotto la nuova documentazione medica, che posticipa di un anno la data di revisione, nonché le dichiarazioni di responsabilità, da cui risulta che:

- a) la persona disabile assistita non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- b) nessun altro familiare beneficia di tali permessi per la stessa persona disabile;

Visto l'art. 33 della legge 05.02.1992 n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i, ultimo l'art. 6 del D.Lgs.119/2011, che garantisce ad un unico lavoratore il diritto a fruire dei permessi retribuiti, fino ad un massimo di tre giorni al mese, per assistere il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado con handicap in situazione di gravità, purché non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

Visto l'art. 19 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 dei Dipendenti Enti Locali che riconosce il diritto ad assentarsi dal lavoro, con conservazione della retribuzione, nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, ai sensi del comma 6 del citato articolo, le assenze previste dall'art. 33 della legge n. 104/1992 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

Dato atto che la disciplina speciale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla legge;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e successive di modifica;

Visto il decreto sindacale n.30 del 22.05.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alle attività del Servizio "Gestione delle Risorse Umane";

#### D E T E R M I N A

1. di autorizzare, fino al prossimo mese di aprile 2019 (data di revisione della disabilità), il dipendente matricola 260, in servizio presso questo Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D/D1, alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 della legge 104/92 e s.m.i, pari a gg. 3 mensili frazionabili in permessi orari per un massimo di 18 ore mensili, previa richiesta vistata dal Responsabile del Settore di appartenenza;
2. di dare atto che il dipendente dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

f.to L'ISTRUTTORE  
Mattia STARACE

f.to IL DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA